IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. VII - Luglio 1925

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - S. C. del S. Officio. I. Del matrimonio fra un infedele e un acattolico battezzato, p. 193. II. Condanna di dodici proposizioni pragmatistiche, p. 194. - **S. C. del Concilio.** Dell'assistenza dei canonici al vescovo, p. 196. - **S. C. Concistoriale.** Circa il sac. Balestrieri, p. 199. - **S. C. dei Riti.** I. Sul bacio dell'anello prima della comunione, p. 199. II. Approvazione del nuovo Rituale, p. 200. - **S. Penitenzieria Apostolica.** I. Facoltà pei confessori pellegrini e avvertenze relative, p. 200. — II. Dubbi e Rescritti sul Giubileo, p. 201. — **QUESTIONI MATRIMONIALI.** Dell'uso delle facoltà di dispensa coi pellegrini, p. 204. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Sunti di sentenze, p. 209. Massimario circa le congrue, etc. (*Fine*), p. 210.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio.

I.

Circa la dissoluzione di un matrimonio fra due acattolici, di cui uno non battezzato [*Eccl. Review*, febr. 1924, p. 188].

Istanza. — *Beatissime Pater.* - Episcopus Helenensis, ad pedes S. V. humillime provolutus, exponit: Die 30 septembris 1919, apud... (1), G. G. M. acatholicus non baptizatus, matrimonium iniit cum F. E. G. acatholica baptizata in secta anglicana (2), coram praecone haeretico, sectae anglicanae, proindeque absque ulla dispensatione obtenta (3). Die 4 novembris 1920, G. G. M. divortium civile a F. E. G. obtinuit. Nunc desiderat G. G. M. catholicam fidem amplecti et matrimonium inire cum puella catholica. F. E. G. novas nuptias iam iniit. Quapropter supplicat S. V. ut dispensatio concedatur super vinculo naturali primi matrimonii.

Rescritto. — *Feria IV, die 5 novembris 1924.* - In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, proposito suprascripto supplici libello, attentis expositis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales in rebus Fidei et morum Generales Inquistores decreverunt: « Consulendum SS.mo, pro gratia dissolu-

(1) I puntini suppliscono evidentemente il nome del luogo ove il matrimonio fu contratto.

(2) La validità del battesimo conferito col rituale « anglicano » non può essere contestata che in casi particolari: pertanto F. E. G. non poteva certo ritenersi come « infidelis »: di qui la difficoltà del caso, che non rientrava nel privilegio Paolino, ove trattasi com'è chiaro da *I. Cor.*, VII, 15, di due *infedeli* (cfr. c. 1120: « inter non baptizatos »).

(3) Cfr. c. 1120, § 2.

tionis vinculi naturalis primi matrimonii contracti a G. G. M. cum F. E. G. in favorem fidei » (1).

Insequenti vero feria V. eiusdem mensis et anni, SS. D. N. D. Pius, divina Providentia Papa XI, in audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, habita de hac re relatione, resolutionem EE. Patrum adprobavit et petitam gratiam concedere dignatus est.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Officii Notarius.*

II.

Al Vescovo di Quimper: qualifica di 12 proposizioni denunciate [*Sem. relig. de Quimper*, 27 febr. 1925].

Lettera. — *Illustrissime ac Reverendissime Domine.* - In generali consessu habito Feria IV, die 19 nuper elapsi mensis in Suprema Congregatione S. O. propositae et ad trutinam revocatae sequentes propositiones ab Amplitudine Tua denunciatae:

« I. Conceptus seu ideae abstractae per se nullo modo possunt constituere imaginem realitatis rectam atque fidelem, etsi partialem tantum.

« II. Neque ratiocinia ex eis confecta per se nos ducere possunt in veram cognitionem eiusdem realitatis.

« III. Nulla propositio abstracta potest haberi ut immutabiliter vera.

« IV. In assecutione veritatis, actus intellectus, in se sumptus, omni virtute specialiter apprehensiva destituitur, neque est instrumentum proprium et unicum huius assecutionis, sed valet tantummodo in complexu totius actionis humanae, cuius pars et momentum est, cuique soli competit veritatem assequi et possidere.

« V. Quapropter veritas non invenitur in ullo actu particulari intellectus, in quo haberetur « conformitas cum obiecto », ut aiunt Scholastici, sed veritas est semper in fieri, consistitque in adaequatione progressiva intellectus et vitae, scilicet in motu quodam perpetuo, quo intellectus evolvere et explicare nititur id quod parit experientia vel exigit actio: ea tamen lege ut in toto progressu nihil unquam ratum fixumque habeatur.

(1) Dunque il matrimonio contratto da due parti, di cui una non è battezzata, non può considerarsi con certezza per *Sacramento*, ma solo per *contratto naturale*: non è quindi rato, ma solo legittimo: di qui il fondamento della dispensa, che sembrava del resto già fatta presentire dalla redazione del c. 1120, § 2, ove si nega il privilegio Paolino solo nel matrimonio contratto « cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus » che nel caso non intervenne.

« VI. Argumenta logica, tum de existentia Dei, tum de credibilitate Religionis christianae, per se sola, nullo pollent valore, ut aiunt obiectivo: scilicet per se nihil probant pro ordine reali.

« VII. Non possumus adipisci ullam veritatem proprii nominis quin admittamus existentiam Dei, immo et Revelationem.

« VIII. Valor quem habere possunt huiusmodi argumenta non provenit ex eorum evidentia seu vi dialectica, sed ex exigentiis « subiectivis » vitae vel actionis, quae ut recte evolvantur sibique cohaereant, his veritatibus indigent.

« XI. Apologesis illa quae procedit « ab extrinseco », — scilicet ea quae a cognitione naturali factorum historicorum, relatorum in Libris Sacris, praesertim in Evangelio, ascendit, mediante ratiocinio, ad stabiliendum eorundem factorum character supernaturale et divinum, unde tandem concludit Deum esse auctorem revelationis quam muniunt — est methodus infirma puerilisque, neque respondet legitimis exigentiis humanae mentis qualis est hodie.

« X. Miraculum in se nude sumptum, — scilicet prout est factum sensibile quod soli potentiae divinae attribui potest praecisione facta tum ab eius significatione symbolica, tum ab exigentiis subiectivis hominis, — non praebet solidum argumentum Revelationis.

« XI. Praxis religiosa legitima non est fructus certitudinis quam homo habet de veritate, sed, contra, medium unicum obtinendi de hac veritate certitudinem.

« XII. Etiam post fidem conceptam, homo non debet quiescere in dogmatibus religionis, eisque fixe et immobiliter adhaerere, sed semper anxius manere progrediendi ad ulteriorem veritatem, nempe evolvendo in novos sensus, immo et corrigendo id quod credit.

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales una mecum Inquisitores Generales, praehabito D. D. Consultorum voto, respondendum decreverunt:

« Propositiones delatas, prouti iacent, in globo esse iam a Concilio « Vaticano et a Sancta Sede proscriptas et damnatas vel viam ster- « nentes ad easdem propositiones iam prescriptas et damnatas » (1).

« Haec pro meo munere Amplitudini Tuae significans, fausta cuncta atque felicia a Domino adprecor.

Romae 1 decembris 1924.

« R. Card. MERRY DEL VAL ».

(1) L'accorto lettore vedrà da sè che queste proposizioni rispecchiano la dottrina del « pragmatismo » e dell'« immanentismo evoluzionistico », ch'è base delle dottrine modernistiche. Ci sembra che porgano materia a utili esercitazioni sia nella scuola sia nelle adunanze pei casi o conferenze del clero.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'assistenza da prestarsi al Vescovo dai Canonici nelle funzioni. [*A. A. S.*, XVII, 245] (1).

Monopolitana. — *Die 9 februarii 1924.* - QUAESTIO. - Ad praecavendas difficultates quae exoriri potuissent in usu et praxi can. 412 Codicis iuris canonici, Episcopus Monopolitanus reverenter exposuit huic Sacrae Congregationi, accidere saepenumero ut Ordinarius advocetur in ecclesias paroeciales, etiam extra civitatem episcopalem et suburbia eiusdem, ad solemniores efficiendas sacrae Communionis generales vel primas distributiones quodam adhibito pontificalis ritus apparatu (vulgo *basso pontificale*); tum in his, tum nonnunquam ad solemniorem collationem baptismi aut Confirmationis, vel etiam ad pontificalem matrimoniis adsistentiam, opportunam videri aliquot saltem e Canonicis ecclesiae cathedralis adsistentiam. Dubitatum vero a nonnullis num Canonici invitanti seu praecipienti Episcopo, in hac re impune non parere possint: quamobrem idem Monopolitanus Episcopus E.mis Patribus sequens dubium solvendum subiecit:

« *An Canonici teneantur Episcopo adsistere sacra peragenti in casu* ».

ANIMADVERSIONES. - Can. 412 § 1 Codicis ex integro ius vetus refert; quamobrem aestimandus est ex veteris iuris auctoritate atque adeo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus. Ceterum canonis praescriptum perspicuum est: praefinit nimirum adsistentiam a Canonicis Episcopo praestandam « solemniter Missam celebranti aut alia pontificali exercenti ». Quavis difficultate vacat quod dicitur solemniter Missam celebrari: de pontificalibus autem explicitus est can. 337 § 2: « exercere pontificalia in iure est sacras functiones peragere, quae ex legibus liturgicis requirunt insignia pontificalia, idest baculum aut mitram »: quod contingit, iuxta *Caeremoniale Episcoporum et Pontificale Romanum*, praeterquam in Missae solemni celebratione, in Vesperis pontificalibus, in adsistentia pontificali Missae et Officio chorali, in Ordinum collatione, in consecratione Episcopi, in benedictione Abbatis, in velandis sacris Virginibus, in coronatione Regum, in consecratione companarum, ecclesiarum, vasorum; in benedictione primi lapidis, coe-

(1) Ogni commento è reso superfluo dalle precise e chiare *Animadversiones*, stese d'ufficio, e delle quali sarebbe vero danno defraudare il lettore. (Cfr. anche *M. E.*, XXXV, 123).

meterii; in reconciliatione ecclesiae vel coemeterii, et in solemni Confirmationis collatione. In hisce itaque omnibus:

a) Si fiant in ecclesia cathedrali aut collegiata, Canonici eiusdem, nulla praevia invitatione, adsistere et inservire debent omnes *in corpore*, ut antiqui iuris praescriptio erat, quam implicite retinet can. 412 § 1 ibi: « adsistere et inservire debent *etiam* in aliis ecclesiis civitatis » idest praeter ecclesiam cathedralem aut collegatam, cuius mentio fit primis eiusdem canonis verbis.

b) Si fiant in aliis ecclesiis civitatis episcopalis, aut suburbii, Canonici ecclesiae cathedralis similiter assistere et inservire debent, at praevia invitatione Episcopi, et quidem non omnes, sed aliquot tantum, ut sufficiens numerus Canonicorum *iudicio Episcopi* in ecclesia maneat: quamobrem si sufficiens numerus omnino desit, Episcopus a tali invitatione abstinere debebit. Id plane consonat antiquo iuri: cfr. S. R. C. in Aquilana, 19 decembris 1665 « teneri assistere Episcopo pontificaliter celebranti etiam extra cathedralem, *dummodo* numerus sufficiens canonicorum remaneat in cathedrali pro servitio dictae ecclesiae » (apud Gardellini, 2202; cfr. Coll. auth., decr. 14 ad 2; 138; 226).

c) Si demum fiant extra civitatem episcopalem, Canonici ecclesiae cathedralis Episcopo solemniter celebranti aut alia pontificalia exercenti assistere et inservire non tenentur, neque ad hoc cogendi sunt. Haec iuris veteris auctoritas, in novo quoque intercedit, non solum ad mentem can. 6, n. 2, sed etiam quia implicite in can. 412 § 1 satis repraesentatur consideranti effatum illud: « legislator quod voluit expressit, *quod noluit tacuit* ». Ceterum siqua in re necessitas exsurgit, satis huic consuluisse videtur legislator praescripto can. 412 § 2.

Hac scilicet altera can. 412 paragrapho generatim edicitur: « Episcopus potest duos e Capitulo sive cathedrali sive collegiali assumere *ut sibi in ecclesiastico ministerio ac dioecesis servitio* assistant » absque ulla sive locorum sive peragendorum distinctione, sed restricto numero ad *duos* tantummodo, sub repetita, ut par est, naturali condicione « dummodo sufficiens numerus canonicorum in ecclesia maneat ». In hac re inter vetus novumque ius nonnisi maioris perspicuitatis ratio interest: nam, ubi antea dici solebat « Episcopo licet assumere ac retinere duos e Capitulo cathedrali, *pro suo et suae Ecclesiae* servitio » nunc magis definite dicitur « ut sibi in ecclesiastico ministerio ac dioecesis servitio assistant »: et ita quaevis ambiguitas sublata est in interpretando *servitio* quod Episcopo hi duo Capitulares reddant. Fagnanus nimirum cum aliis, servitium interpretabatur ecclesiasticum tantum, prout verbum *et* sensu *copulativo* intellectum innuit (*De Episcopo*, lib. III, c. VII n. 13); Barbosa e contrario, idem verbum *disiunctive* accipiendo, servitium intelligebat etiam personale Episcopo praestan-

dum v. g. domui praefecti, privati secretarii etc. (*de offic. et pot. Ep.*, III, all. 53, n. 142 sq.; cfr. Scarfanton., *Ad Ceccop.*, l. III, n. 18). Codex evidenter primam sequitur acceptionem, cum nonnisi ministerium ecclesiasticum et dioecesis servitium recenseat. Porro haec duplex mentio *ministerii* et *servitii* revocat quodammodo in mentem distinctionem ministerii et imperii prout a doctoribus traditur: « Imperium ordinatur ad Ecclesiam gubernandam, *ministerium ad res sacras administrandas* »; dictio autem *ecclesiasticum* ad *ministerium* accedens, et cum praecisione ab *Ecclesia* quatenus est cum *dioecesi* univoca, heic nonnisi indicat « aliquid pertinens ad ecclesiam seu ad locum divino cultui destinatum, ubi *functiones* sacrae seu *liturgicae* peraguntur ». Quamobrem ministerium ecclesiasticum Episcopi, directe complectitur, in casu, sacras functiones quas peragit Episcopus, ut talis, nempe ut *pastor dioecesis*, etsi non stricte pontificales, dummodo eas non peragat privatim, qua simplex sacerdos: ut iam cautum fuerat veteri iure « canonicos non teneri praestare adsistentiam Episcopo *privatim* Missam celebranti » (S. R. C. 11 iun. 1629; 13 sept. 1646; 18 iul. 1750, etc.). Perspicue Andreucci (*de pace tuenda*, n. 39: cfr. de Herdt, *Prax. capit.*, p. II, c. 14, § 1, n. V): « Si Episcopus velit, hi canonici ei assistere et inservire possunt et debent in omnibus quae respiciunt ipsius ministerium et dioecesis utilitatem. Possunt ab Episcopo secum duci et apud se detineri, sive ad functiones celebrandas, sive ad negotia tractanda, sive ad dioecesim lustrandam, quando et quomodo ipse expedire iudicaverit ».

Quibus praemissis sponte fluit solutio dubii propositi: nam sive agitur de pontificalibus *extra* civitatem episcopalem et suburbium, sive agitur de functionibus non pontificalibus, pertinentibus tamen ad Episcopi ministerium ecclesiasticum, Episcopo praesto est dumtaxat ius ex can. 412 § 2 derivans.

Quare, etc.

RESOLUTIO. — In plenariis comitiis habitis ad Vaticanum die 9 februarii 1924, E.mi Patres S. C. Concilii proposito dubio respondendum censuerunt: *Affirmative* ad normam aut § 1 aut § 2 can. 412 iuxta qualitatem functionum sacrarum.

Facta autem relatione de omnibus Ss.mo Domino Nostro Pio PP. XI in audientia diei 11 subsequentis, Sanctitas Sua datam resolutionem approbavit et confirmavit.

† Iulius, Episc. Lampsacen., *Secretarius*.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Circa il sac. Gaetano Balestrieri. [*A. A. S.*, XVII, 244].

Notificazione. — Attento gravissimo scandalo dato a Sacerdote Caietano Balestrieri, dioecesis Laquedoniensis, declaratur eundem Sacerdotem decreto Sacrae Congregationis Consistorialis suspensum esse *a divinis*.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Sul bacio della mano o anello del Vescovo prima della Comunione. [*A. A. S.*, XVII, 265].

Dubbio. — Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium, pro opportuna solutione propositum fuit; nimirum:

« An, iuxta *Caeremoniale Episcoporum* (lib. II, c. XXIX, n. 5), Epi« scopus manum sive annulum ad osculum praebere debeat, dum Com« munionem administrat? » (1).

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositae quaestioni ita respondendum esse censuit:

« Osculum manus sive annuli, in casu, remittendum esse prudenti « iudicio Episcopi ».

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 8 maii 1925.

✠ A. Card. Vico, Episc. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Secondo il luogo citato del Cerimoniale quando il Vescovo dà la Comunione a un Prelato in parati, questi *deve* baciare prima della comunione la mano del Vescovo e dopo la comunione, la faccia di lui: così pure tutti i Canonici, parati. Aggiunge poi « Reliqui omnes tam de clero, quam de populo, et etiam magistratus osculantur manum Episcopi tantum ante Communionem ». — « Osculantur », per sè vuol dire « sogliono baciare », oppure, « se è il caso, baciano »: quindi non induce *obbligo* al Vescovo di porgere a baciare la mano o l'anello per essa. Così interpreta autenticamente, levando ogni ombra di dubbio, il presente decreto.

II.

Approvazione del nuovo Rituale [*A. A. S.*, XVII, 326] (1).

Decreto. — Hanc Ritualis Romani Vaticanam editionem, diligenter revisam, emendatam et auctam ad normam Codicis iuris canonici, Rubricarum Missalis Romani atque Decretorum Apostolicae Sedis, Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, ratam habuit et approbavit, atque uti *typicam* habendam esse decrevit, cui futurae editiones eiusdem Ritualis Romani conformandae erunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 10 iunii 1925.

✠ A. Card. Vico, Episc. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Facoltà concesse a tutti i confessori pellegrini del Giubileo [*Boll. uff. del Com. centr. per l'Anno Santo,* febbr. 1925, p. 176].

Facultates speciales, quae tribuuntur *omnibus confessariis* peregrinis, qui iam in sua dioecesi rite approbati sint pro utroque sexu.

1. Absolvendi, in foro conscientiae et sacramentali tantum, quaslibet personas sibi confitentes a quibusvis ecclesiasticis censuris a iure reservatis aut Ordinario aut, etiam speciali modo, Romano Pontifici, *dummodo publicae non sint*; nec non ab omni peccato excessuque quantumvis gravi, etiam S. Sedi reservato; iniunctis salutaribus paenitentiis atque aliis de iure iniungendis.

Ne absolvant igitur, nisi in adiunctis atque ad praescriptum can. 2254, illos qui irretiti sint aliqua censura quovis specialissimo modo Romano Pontifici reservata; possint tamen absolvere a censura can. 2367 in confessarium lata, qui reus sit absolutionis proprii com-

(1) Si trova anche prefisso alla nuova edizione tipica testè data alla luce dalla Tipografia Vaticana. L'ultima era stata approvata nel 1913.

plicis in peccato turpi semel aut bis tantummodo attentatae contra vetitum can. 884.

2. Dispensandi in foro sacramentali tantum, commutando in alia pia opera, ex iusta et probabili causa, omnia et singula *vota privata*, etiam iurata, exceptis iis votis privatis quae can. 1309 Apostolicae Sedi reservantur; itemque exceptis iis quorum dispensatio vergeret in detrimentum tertii, aut commutatio minus arceret a peccato quam ipsum votum.

3. Dispensandi super visitatione quattuor Basilicarum cum singulis peregrinis, qui vel ob paupertatem vel ob aliam gravem causam in Urbe consistere tamdiu nequeant; scilicet contrahendo vel reducendo ad tres saltem dies visitationes, vel has pro suo prudenti arbitrio in alia pia opera commutando.

II.

Facoltà speciali che si concedono ad alcuni (non più di dieci per ciascuna diocesi) confessori, pei pellegrinaggi cui prendono parte [*ibid.*].

Facultates speciales, quae aliquibus (Decem) Confessariis peregrinis, ab hac S. Paenitentiaria vel ab Episcopo proprio selectis, tribuuntur ad confessiones sociorum peregrinorum accipiendas.

1. Absolvendi in foro sacramentali tantum, non solum a censuris et excessibus occultis, prout statuitur sub n. I, 1, pro omnibus confessariis peregrinis, sed etiam a censuris, *quae sint publicae* in locis ubi commorati sunt paenitentes vel ibi nominatim declaratae sint aut quamvis delictum ad iudicem fori externi iam fuerit deductum, dummodo sint sincere parati quodvis mandatum demisse accipere fideliterque adimplere et scandalum reparare. Moneantur tamen hi publice censurati de libello S. Paenitentiariae omnino submittendo, quo, expresso nomine, cognomine et dioecesi paenitentis ipsaque censura cum testimonio concessae absolutionis, postuletur expeditio Rescripti Ordinario remittendi. Ne absolvant tamen, nisi ad tramitem can. 2254, praelatos cleri saecularis ordinaria iurisdictione praeditos superioresque maiores religionis exemptae, qui in censuras *speciali modo* Romano Pontifici reservatas *publice inciderint*.

2. Dispensandi, pro foro conscientiae et in sacramentali confessione tantum, constitutos in sacris, ad ordines tantum exercendos, ab irregularitatibus ex delicto occulto, non exclusa irregularitate ex homicidio voluntario aut abortu, de qua in can. 985, 4, iniuncto in hoc casu onere recurrendi intra mensem ad Sacram Paenitentiariam et standi eius mandatis.

3. Dispensandi in foro sacramentali tantum in alia pia opera, ex iusta et probabili causa, commutando omnia ac singula *vota privata*, iurata quoque et etiam Sedi Apostolicae reservata. Similiter possint commutando dispensare votum castitatis perpetuae, ac perfectae, etsi fuerit ab origine *publice* emissum in professione religiosa etiam sollemni et firmum manserit, aliis huius professionis votis relaxatis. Nullatenus tamen ab eodem illos dispensare possint, qui vi ordinis sacri ad legem caelibatus tenentur, etiamsi ad statum laicalem redacti sint. A dispensatione votorum se abstineant, si dispensatio tertio praeiudicium afferat ac minus arceat a peccato quam ipsa dispensatio.

4. Dispensandi, pro foro conscientiae et in actu sacramentalis confessionis tantum, ab occulto impedimento consanguinitatis in tertio vel secundo gradu collaterali, etiam attingente primum, quod ex generatione illicita proveniat, solummodo ad matrimonium convalidandum, non vero ad contrahendum vel sanandum in radice.

5. Dispensandi ab occulto criminis impedimento, neutro machinante, sive agatur de matrimonio contracto sive de contrahendo, iniuncta, in primo casu, privata renovatione consensus secundum can. 1135; imposita, in utroque, gravi ac diuturna paenitentia salutari.

MONITA DE USU FACULTATUM CONFESSARIIS PEREGRINIS TRIBUTARUM.

1. His facultatibus specialibus confessarii peregrini ubicumque *in Urbe et suburbio*, servatis can. 908-910 et de consensu rectorum ecclesiarum, cum sociis peregrinis uti poterunt, ita tamen ut eas valide exercere valeant, si unus vel alter peregrinus non socius cum peregrinis sociis ad ipsos confitendi causa accedat.

2. Item his facultatibus tantummodo uti poterunt erga paenitentes, qui ad confitendum accedant *ea mente et sincera voluntate*, ut iubilaei veniam consequantur; attamen si paenitens, mutato proposito, ab acquirenda indulgentia iubilaei destiterit atque cetera opera imperata intermiserit, omnes absolutiones censurarum, si excipias quae ad reincidentiam datae sint, itemque commutationes et dispensationes concessae in suo robore permaneant.

3. Similiter his facultatibus *semel* cum singulis paenitentibus uti uti poterunt, quamvis indulgentia iubilaris, iteratis operibus, pluries acquiri possit in suffragium defunctorum.

4. Firmae et immutatae remaneant facultates, quas omnes confessarii peregrini per S. Paenitentiariam vel alio legitimo modo consecuti sunt vel consequentur.

5. Haereticos et schismaticos, qui fuerint publice dogmatizantes, ne absolvant nisi ii, praeter haeresis et schismatis abiurationem, sal-

tem coram ipso confessario factam, scandalum, ut par est, reparaverint.

6. Pariter confessarium reum absolutionis proprii complicis in peccato turpi ne absolvant, nisi impositis tum remotione occasionis relapsus, tum obligatione non audiendi neque absolvendi proprium complicem, nisi secus immineat periculum infamiae et scandali, tum onere eum ipsum monendi, si redierit, attentatas absolutiones invalidas fuisse.

7. Ne absolvant eos qui sectis vetitis, massonicis aliisve id genus nomen dederint, etiamsi occulti sint, nisi scandalum reparaverint et a quavis activa cooperatione vel favore suae cuiusque sectae praestando cessaverint; ecclesiasticos et religiosos, quos sectae ascriptos noverint, ad can. 2336 n. 2 denuntiaverint; libros, manuscripta et signa, quae eandem sectam respiciant, quotiescumque adhuc retineant, absolventi tradiderint aut se ea tradituros vel destructuros serio promiserint, imposita, pro modo culparum, gravi paenitentia salutari.

8. A lectione librorum prohibitorum ne quemquam absolvant, nisi is libros, quos penes se retinet, Ordinario aut confessario tradiderit aut se eos traditurum vel destructurum serio promiserit.

9. Ab occultis censuris ob partem laesam incursis ne absolvant, nisi prius paenitens parti laesae satisfecerit aut serio promittat se, quamprimum poterit, satisfacturum.

10. Violantibus clausuram monialium ob malum finem, in casibus etiam occultis, prohibeant sub poena reincidentiae, quominus in posterum accedant ad monasterium illud eiusque ecclesiam.

11. Eos, qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint, ne absolvant nisi aut iis restitutis aut compositione quam primum a competente auctoritate postulata, aut promissione sincere facta eandem postulandi.

12. Non praetermittant suam cuique paenitenti salutarem paenitentiam sacramentalem imponere, etiamsi sibi coniicere iure liceat paenitentem plenissimam iubilaei veniam esse consecuturum.

13. Confessio et communio ad lucrandam iubilaei indulgentiam nihil refert, utrum visitationibus quattuor Basilicarum antecedant, interponantur vel succedant; unum necesse est, ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam communio esse potest, in statu gratiae ad can. 925 n. 1 compleatur. Ab obligatione praescriptae confessionis nullum ne exsolvant; neque fas est, nisi agatur de impeditis, communionem in alia pia opera commutare.

14. Ne ullum dispensent a precibus, quae ceteroquin a visitatione separari quidem possunt, ad mentem Summi Pontificis fundendis. In commodum tamen aegrotorum eas liceat imminuere aut commutare.

15. Visitationem Basilicarum ne commutent in alia opera quae ad peragenda paenitens sit alio obligationis propriae dictae titulo astrictus; et sciant se conscientiam suam oneraturos, si inconsulto aut sine iusta causa paenitentem ex eiusmodi visitationibus exemerint.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 1 mensis decembris anno Domini MDCCCCXXIV.

O. Card. GIORGI, *Paenitentiarius Maior.*

S. Fagiolo, *S. Paenit. a Secretis.*

QUESTIONI MATRIMONIALI

Nell'egregio periodico trimestrale *Ephemerides theologicae Lovanienses* (nn. 4 del 1924 e n. 1 del 1925) l'illustre canonista A. De Smet fa una rapida rivista delle *Recentiores variationes in re matrimoniali* segnalando anche moltissimi punti relativi, ancora in discussione fra gli scrittori di cose morali e canoniche. Stimiamo bene anzitutto richiamare su questa rassegna l'attenzione dei maestri e anche degli alunni di tali discipline, che vi troveranno un utilissimo campo di esercitazioni donde può provenire efficace contributo al progresso della discussione. C'è proprio *de la besogne pour les jeunes!*

Anche noi ci sentiamo stimolati a prendere in esame alcuna di tali questioni, specialmente quelle che hanno maggiore interesse per la pratica, e lo facciamo volentieri a puro titolo di esercitazione. Se però qualche lume potrà venirne per la decisione dei punti esaminati, non saremo certo a rammaricarcene.

Cominciamo dalla facoltà di dispensare negli impedimenti matrimoniali, a favore dei *peregrini*: una questione ben urgente. poichè ormai il caso se ne presenta assai frequentemente nelle Curie diocesane. Il De Smet non la tratta in linea generale, ma l'accenna riguardo all'applicazione del can. 1045, riferendo una opinione del P. Vermeersch in *Periodica*, XII, p. (66), opinione, a nostro credere ottimamente formulata, ma motivata non altrettanto bene. Ecco anzitutto il testo del De Smet:

« 3° Dum dispensandi potestas in articulo mortis (can. 1043) exerceri potest etiam in gratiam peregrinorum, haec potestas casu urgenti restringi censetur *ad solos subditos*, ita ut, vi can. 1045, cum peregrinis directe dispensari nequeat. Principium enim est generale, canone 201 § 1 sancitum, potestatem jurisdictionis directe exerceri posse in solos subditos; adeoque in illos dumtaxat qui domicilium vel quasi-domicilium habent in dioecesi, aut, si vagi sunt, infra dioecesis fines hic et nunc commorantur. Quo posito principio, ad peregrinos extendi nequit jurisdictionis exercitium directum, nisi in concessionis tenore aliter expresse caveatur, quemadmodum, secus ac in can. 1045, contingit fieri in can. 1043 (1).

(1) Etiam in can. 1313, n. 1, expresse comprehenduntur peregrini.

« Cui tamen sententiae non omnes suffragantur Auctores. Cf. Adloff, apud *Bulletin eccles. de Strassbourg*, 1921, p. 112 ss., cum Auctoribus ibidem citatis. Quinimo Vermeersch, apud *De Religiosis* (*Periodica*, XII, p. 66), eo progreditur ut doceat universim comprehendi peregrinos in quacumque dispensandi facultate, nisi positive excludantur; quam doctrinam « sufficienti probabilitate haud carere, adeoque in praxi applicari posse » fatetur Claeys-Boüaert, *o. c.*, n. 118.

Non abbiamo qui presenti gli altri due autori: il Vermeersch poi, nel luogo citato, scrive:

« Generalis autem potestas iure vel indulto generali concessa, exerceri potest erga omnes qui actu degunt in territorio dispensantis; et erga subditos (ratione domicilii vel quasi domicilii) ubique commorantes. *Id colligimus ex cc. 1043 et 1045.* Simili modo facultas dispensandi in temporibus sacris, Ordinariis et parochis c. 1245 conceditur. Competentia ergo, quae, pro assistentia ad matrimonium, est mere territorialis, pro dispensatione est non solum territorialis sed etiam personalis. Quatenus autem erga omnes in territorio exerceri potest, *potestas dispensandi paulo latius intelligitur quam potestas iurisdictionis*, quae, ex c. 201, in solos subditos directe exerceri potest ».

Dal semplice confronto di questi due testi emerge chiaramente la diversa concezione che i due canonisti hanno del can. 1045 in confronto al can. 1043 riguardo al soggetto passivo della facoltà ivi concessa. Il De Smet lo crede totalmente diverso, in guisa che mentre nel primo (c. 1043) comprende la facoltà di dispensare i *peregrini*, la esclude nel secondo c. 1045); il Vermeersch al contrario lo identifica, intendendo come soggetto passivo di detta facoltà anche il *peregrinus*. Il primo dice: « secus ac in can. 1045 contingit fieri in can. 1043 »; l'altro invece: *Id colligimus ex cc. 1043 et 1045.*

A prima vista la parità del soggetto sembrerebbe doversi dedurre dal confronto dei due canoni: infatti il can. 1045 richiama espressamente il can. 1043 con le parole « sub clausulis *in fine* can. 1043 statutis »; ora in fine del can. 1043 è detto che gli Ordinari possono « dispensare proprios subditos ubique commorantes *et omnes in proprio territorio actu degentes* » e questa determinazione si trova precisamente tra due *clausulae*; una limitativa: « exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus ordine et ex affinitate in linea recta consummato matrimonio »; l'altra ordinaria: « remoto scandalo et si dispensatio concedatur super cultus disparitate aut mixta « religione, praestitis consuetis cautionibus ». Dunque con quelle parole « sub clausulis in fine can. 1043 » sembra già detto che della medesima facoltà di dispensare può farsi uso nel caso d'urgenza anche *erga omnes in proprio territorio actu dgentes* nella quale frase son certo compresi i peregrini.

Ma questa argomentazione offre il fianco a una grave critica: ed è che *clausulae* non possono dirsi parti sostanziali della concessione, qual'è certamente la determinazione diretta del soggetto su cui può esercitarsi: « clausulae », dice il Ferraris (*Prompta Bibl.* s. v. « Clausulae », n. I), « sunt conditiones actui *adiectae*, quibus removentur obstacula seu impedimenta aut modi ponuntur ad tutius exsequenda quae in actu exposita sunt »; ora è troppo evidente che questo carattere di *adiectio* all'atto principale non può riconoscersi nelle parole « possunt dispensare proprios subditos ubique commorantes

et omnes in proprio territorio actu degentes », anche per questa sola ragione, che la congiunzione *et* mette entrambi i due soggetti enunciati sul medesimo piano. Atteso ciò è meramente illusorio fermarsi su la collocazione materiale di tale determinazione, che viene *in fine*, dopo una vera clausola restrittiva *exceptis impedimentis provenientibus* etc.: anzi nel caso il legislatore sembra aver posto in guardia contro questa illusione, ripetendo separatamente a scanso di equivoci il contenuto di quella clausola con le parole: *super omnibus impedimentis de quibus in cit. can. 1043*, ove è certamente contenuta l'eccezione di quelli nel can. 1043 eccettuati: quindi guida l'attenzione soltanto su le « clausulae *in fine* can. 1043 », cioè su le parole: *remoto scandalo et... praestitis consuetis cautionibus.*

Ha dunque ragione il De Smet nel vedere, circa la determinazione del soggetto passivo di tale facoltà una diversità tra il can. 1043 e il can. 1045, *secus ac in can. 1045 contingit fieri in can. 1043?*

Non è questa la nostra conclusione. Egli la trae da un semplice ragionamento che può stilizzarsi così. Nel can. 201, § 1 è detto: *Potestas iurisdictionis potest in solos subditos directe exerceri*; ma i *peregrini*, pel fatto stesso che non hanno nè domicilio nè quasi-domicilio (infatti *sive per domicilium sive per quasi-domicilium suum quisque parochum vel Ordinarium sortitur* [c. 94, § 1]) non sono *subditi* dell'Ordinario del luogo ove si trovano: dunque non sono soggetto della potestà di dispensa, ch'è potestà di giurisdizione.

Il Vermeersch per eludere questa argomentazione vorrebbe distinguere la potestà di dispensare dalla potestà di giurisdizione e dice che quella *paulo* (perchè proprio « paulo »?) *latius intelligitur* di questa. Ma non ci sembra la via da seguirsi: se la potestà di dispensare, cioè di sciogliere e legare (legis in casu speciali *relaxatio*: c. 80) non rientra tutta nella *potestas iurisdictionis seu regiminis* (c. 196), cioè d'amministrazione, non sappiamo davvero a che altra potestà attribuirla: non certo alla *potestas ordinis.*

La distinzione, dunque, deve farsi, ma nell'altro membro della proposizione del can. 201, § 1, cioè nella parola *subditos.* Il De Smet la restringe evidentemente ai soli *subditi ratione territorii*, di cui al can. 94, § 1, mentre noi crediamo che la parola *subditi* debba ivi intendersi nella massima latitudine, si da comprendervisi i « subditi quacumque ratione », anche « ratione *transitus, contractus, delicti* », ogni volta che queste cause bastano a render sudditi.

La restrizione del De Smet rende evidentemente zoppicante anche il suo ragionamento surriferito: infatti, se nel can. 201, § 1 si parla dei soli sudditi territoriali, tutte le altre applicazioni dei canoni ove si dà facoltà agli Ordinari su gli *actu degentes* debbono considerarsi come *eccezioni* al detto canone: e quindi ad esso dovrebbe sottintendersi aggiunto un *nisi aliud expresse caveatur;* difatti per salvare il can. 1043 il De Smet ricorre appunto a questa pretesa clausola sottintesa nel can. 201: « Quo posito principio ,ad peregrinos extendi nequit iurisdictionis exercitium directum, nisi in concessionis tenore aliter *expresse* caveatur; quemadmodum, secus etc. ». Ora basta compire in questo senso le parole del can. 201, § 1, cioè leggere « Jurisdictionis potestas in solos subditos potest directe exerceri *nisi aliud*

iure expresse caveatur » per vederne, più che capirne, la « contradictio in terminis »: la legge, *iure*, darebbe in certi casi di esercitare la potestà di giurisdizione su quelli che *in nessun modo* sono sudditi! — Perciò la clausola tanto frequente nel Codice *nisi aliud caveatur* qui, in questo canone, manca affatto: ed è proprio una mala correzione aggiungervela.

Ora possono i peregrini considerarsi *subditi* dell'Ordinario del luogo ove contraggono matrimonio agli effetti delle dispense matrimoniali, segnatamente nel caso d'urgenza di cui al can. 1045? La risposta, a nostro parere deve essere affermativa.

In linea generale, parlando cioè di dispensa in genere, crediamo che oggimai l'antica controversia se la facoltà di dispensa dalle leggi generali della Chiesa, possa adoperarsi coi peregrini dopo il Codice debba ritenersi risoluta per l'affermativa. Ciò corrisponde al sistema generale del Codice di ritenere codificate le norme che la pratica anteriore aveva adottate nei punti controversi in dottrina (cfr. can. 6, 2°): ora la sentenza affermativa nella questione generale suddetta era anche prima del Codice *omnino recepta in praxi* « *quia solide probabilis: et hoc sufficit, maxime si id exigat necessitas vel utilitas dispensationem impetrantis* » come diceva il D'Annibale, *Summula*, I, § 239, n. 72 e 209, appoggiandosi a S. Alfonso, *Th. mor.*, I, 158; III, 332. Cfr. Gennari, Cons. mor., I, LXXVIII, n. 7; Gury, I, 1115; Lehmkuhl, I, 164; Wernz, *Jus decr.* I (1905) ; nn. 123, 166; Putzer, *Comm. in fac. apost.*, ed. 5, n. 49 b. Tanto meno il Codice poteva recederne, in quanto che la solidità di tale sentenza si fonda su la ragione del bene comune, che evidentemente richiede che i Vescovi abbiano tale facoltà.

Positivamente il Codice ci sembra avere abbracciato questa sentenza, sia con una norma generica, sia con le applicazioni particolari. La norma generica è contenuta nel can. 14, § 1, 3; cioè « Peregrini legibus generalibus « tenentur, etiamsi haec in suo territorio non vigeant, minime vero si in loco « in quo versantur non obligent »; cioè se nel luogo ove si trovano è data dispensa da una legge generale della Chiesa, i *peregrini* possono fruirne. Perchè dunque non potrebbero fruire della facoltà di dispensare che ha l'Ordinario del luogo? E ancora: essi *son tenuti* all'osservanza della legge generale della Chiesa vigente nel luogo, anche se non vige nel luogo ove hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio; dunque relativamente a questa osservanza, debbono avere, se non un Ordinario, un Superiore che p. es. li punisca se non l'osservano: e questi, nella fatta ipotesi, non può essere che l'Ordinario del luogo; ma per ragione dei contrari quello che si dice della sanzione della trasgressione, deve manifestamente dirsi anche della dispensa dall'osservanza, che toglie la trasgressione e relativa sanzione. Ciò esprimevasi con una sola parola prima del Codice, osservando che i peregrini « quoad dispensationes fiunt subditi Ordinarii loci *ratione transitus* ».

Le applicazioni particolari possono porgersi, oltre che in quanto diremo delle dispense matrimoniali, nella facoltà di dispensare dai digiuni e astinenze e dall'osservanza delle feste (c. 1245, § 1, « atque in suo territorio etiam peregrinos » con l'accenno quasi esplicativo: *a lege communi*), nella facoltà di dispensare dai voti (c. 1313): *quod attinet ad omnes suos subditos atque etiam peregrinos*. Esse sono già sufficienti per potersene servire negli altri

casi, giusta il can. 20; sarebbe invece, a nostro parere, del tutto contrario alla mente del legislatore scorgervi delle eccezioni confermanti una contraria regola.

Degli autori recenti non abbiamo, qui dove scriviamo, che il Maroto, il quale a p. 296 delle sue *Institutiones* (1918) n. 305, concorda con noi dicendo che basta per esser soggetto passivo della facoltà di dispensare « ut *aliquo saltem modo* subditi sint » e tra questi pone esplicitamente i peregrini « quoad leges communes Ecclesiae ».

Tale dottrina generale ha una ovvia applicazione nella dispensa dagli impedimenti matrimoniali. Ma per questi v'è un'altra ragione speciale ch'è la competenza al *contratto*, alla cui valida celebrazione, dopo il « Ne temere », è eliminata ogni considerazione della sudditanza *territoriale*. Il c. 1905 è quanto mai esplicito. « Parochus et loci Ordinarius intra fines sui territorii « matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam *non subditorum* valide « assistunt ». Anche quanto alla liceità il concetto di sudditanza territoriale viene almeno molto allargato, poichè p. es. la *menstrua commoratio*, non rientra nei limiti del can. 94, § 1. Del resto la relativa illiceità non ha che una semplice conseguenza *economica*, a norma del can. 1097, § 3, e pure questa esula nei casi di *gravis necessitas quae a petenda licentia excuset* (ibid. § 1, n. 3).

Invece la sudditanza « ratione *contractus* perficiendi aut perfecti (eadem est ratio) » ha una preponderanza assoluta in tutta la materia matrimoniale: così nel c. 1039, § 1 l'Ordinario ha il diritto di *veto* « *omnibus* in suo territorio « *actu* commorantibus »; così nel can. 1964 la competenza giudiziaria è stabilita appunto a norma del c. 1565 ratione contractus. Niente di più ovvio che commisurare ad essa la facoltà di dispensare, e ciò tanto più che il Codice, appunto *ob necessitatem vel utilitatem dispensationem impetrantis*, la estende anche *oltre* la facoltà di assistere, p. es. al confessore, all'Ordinario che ha trasmesso le preci a Roma (1055). Non è chi non veda infatti che la facoltà di dispensare è un accessorio della facoltà di assistere, e si dirige a questa come mezzo necessario a fine: nè può certo essere intenzione del Romano Pontefice da cui solo, *ope legis vel facultatis*, tale facoltà di dispensa si deriva (1040) di far mancare questo mezzo ove sia necessario e urgente raggiungere il fine, nè si possa ricorrere a lui. Anzi la S. Congregazione Concistoriale, nel decreto *Proxima sacra* del 25 aprile 1918, parlando delle facoltà di dispensa, date dal Codice, e segnatamente quanto alle dispense matrimoniali, dichiarava in modo autentico questa mente: « Voluit Legislator « Episcopos, vi Codicis, tanta munitos esse potestate, ut, quoties utilitas Ec- « clesiae et animarum salus id requirat, communis legis temperare rigorem « et iustas dispensationes largiri aeque opportuneque valeant ».

Concludiamo dunque che in genere, le facoltà che l'Ordinario ha quanto a dispense matrimoniali, le può usare sempre validamente coi *peregrini*, al cui matrimonio potrebbe validamente assistere: per la quale ragione, cioè non solo *ratione transitus*, ma anche *ratione contractus fiunt subditi ad effectum dispensationis*; le userà anche lecitamente sia se ha la competenza o la licenza richiesta dal c. 1097, sia se una urgente necessità lo dispensi da ciò.

Le facoltà che l'Ordinario ha quanto alle dispense matrimoniali, sono,

giusta il cit. c. 1040 « vel a iure communi, vel speciali indulto a Sede Apostolica obtentae ». Quanto alle prime il c. 1043 è esplicito: il c. 1045 non ha una espressa menzione, che forse era inutile a sì breve distanza, ma non contiene nulla che impedisca l'applicazione della conclusione generale cui siam pervenuti, capovolgendo così la motivazione del De Smet: « potest ad pere- « grinos extendi nisi in concessionis tenore aliud caveatur ». Anzi nel c. 1045 contemplandosi l'*urgenza* è già senz'altro data la « causa excusans » contemplata nel c. 1097: e ognun vede come l'applicazione del c. 1045 ha la più frequente occasione d'essere nel caso dei *peregrini*.

Circa le facoltà date *speciali indulto a Sede Apostolica*, se sono date per un caso determinato, la questione è oziosa (cfr. del resto can. 85). Se son date invece per più casi, qualora la restrizione « ad solos subditos » sia espressamente posta, si dovrà interpretarla dei sudditi territoriali, escludendo quindi anche coloro che hanno la *menstrua commoratio*; ma se restrizione non sia posta la facoltà potrà usarsi con chiunque sia *aliquo modo subditus* nel senso sopra spiegato. In prassi, nelle facoltà quinquennali che hanno i Vescovi fuori d'Italia, la menzione dei peregrini è messa esplicitamente p. es. nella formola del S. Officio è detto « cum subditis etiam extra territorium aut non « subditis intra limites proprii territorii », in quella della S. C. dei Sacramenti « cum *suis* subditis ubique commorantibus et cum *aliis* omnibus in « proprio territorio actu degentibus »: e da ciò è da ricavarsi nuova conferma della mente della S. Sede in concedere simili facoltà generali; non già è da scorgervi una disposizione eccezionale da una norma contraria. Invece nel decreto *Proxima* della S. C. Concistoriale nel 1918, nessun accenno era fatto ai *peregrini* e agli *actu degentes*, ma a nessuno a quanto sappiamo è venuto in mente dubbio alcuno su la sua applicabilità anche ad essi. Trattavasi infatti di un decreto dato anche *ultra* le concessioni del Codice, *ad praecavenda dubia et tollendas in re tanti momenti antiquitates* per cui sarebbe stato davvero inaudito volerne restringere l'efficacia in limiti più *stretti* del Codice stesso.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Sunti di sentenze.

La determinazione provvisoria degli assegni per le spese di culto e congrua dovuti dai comuni in seguito alla devoluzione dei beni delle chiese ex-ricettizie fino alla risoluzione nella competente sede giudiziaria della controversia sull'ammontare della dotazione, è devoluta all'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, il cui provvedimento non è soggetto al sindacato della autorità giudiziaria. (Cass., sez. riunite, 8 maggio-2 luglio 1924, p. m. Appiani (concl. conf.), Di Giulio c. Comune di Pisticci) [*La Corte di Cassazione*, p. 586].

Nel caso di contratto di mezzadria stipulato dal parroco riguardo ai beni del suo beneficio, tale contratto non cessa con la morte del parroco, ma in

esso subentra l'economato dei benefici vacanti, e continua con questo nuovo soggetto fino a regolare disdetta, ai sensi del coordinato disposto degli articoli 1651 e 1664 del cod. civ. (Cass., sez. unite, 12 luglio-10 ottobre 1924), p. m. De Santis - Filippini e Ciencamerle c. Paleani [ibid., p. 586].

a) **Il sepolcro per una o più famiglie** non può divenire in parte o in tutto ereditario, se prima non si siano estinte rispettivamente la famiglia o le famiglie destinatarie. *b*) L'atto di destinazione di un sepolcro è atto unilaterale. Per tale atto non è richiesta forma scritta a pena di nullità, ma esso può essere anche provato per testimoni. *c*) Se un sepolcro appartenga in comunione a più persone, uno dei partecipanti non può ampliare il numero dei destinatari, o variare la designazione dei medesimi, senza il consenso degli altri partecipanti, a sensi dell'art. 677 cod. civ. (Cass., sez. civ., 27 ottobre-19 novembre 1924), p. m. Macchiarelli - Melanotte c. Agostini) [ibid.].

Tasse di successione e registro. — Sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie le liberalità a qualsiasi titolo (anche se onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte) a favore di provincie, di comuni, ed altri enti morali o istituti italiani, legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico delle liberalità siano di beneficenza, istruzione ed educazione. — **Regio Decreto-Legge 9 aprile 1925, n. 380** (in *Gazz. Uff.*, 11 aprile).

GLI ASSEGNI E SUPPLEMENTI DI CONGRUA E PER LE SPESE DI CULTO

Norme legislative e regolamentari coordinate – Giurisprudenza della Corte Suprema.

(Continuazione: vedi pag. 189) (1).

La liquidazione dei supplementi di congrua diventa definitiva in mancanza di reclamo nel termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione all'interessato o dall'accoglimento del reclamo eventualmente proposto dal parroco; e può eventualmente essere soggetta a revisione, se, in seguito, l'asse patrimoniale del beneficio, subisca aumenti o diminuzioni dipendenti da cause permanenti e con effetto continuativo.

La Corte d'appello degli stessi principî fece errata applicazione, quando ritenne che il rincaro del compenso al coadiutore costituisca un fatto permanente, essendo intuitivo, che la misura del corrispettivo di ogni prestazione d'opera — massime da parte di un sacerdote — è soggetta a valutazione autonoma, a criteri prevalentemente soggettivi, ed è perciò variabile.

D'altra parte la Corte di merito, con censurabile apriorismo, ha affermato, che il rincaro delle pigioni, come il compenso al coadiutore, costituiscano fatti permanenti, ma a sostegno di cotesta affermazione non ha addotto alcun motivo. Quale sia il senso tecnico giuridico della parola *permanenza,* ai fini della legge sopra ricordata, oltre che dal punto di vista economico, la Corte di ap-

(1) Continuano le note di giurisprudenza circa l'art. 27, di cui vedi il testo a p. 190.

pello non ha detto ed ha eziandio omesso di dimostrare, come e perchè il rincaro delle pigioni in genere, ed in specie nella Calabria, nonchè l'aumento del compenso al coadiutore, debbano annoverarsi tra i *fatti permanenti,* qualunque sia il significato da attribuirsi alla parola *permanenza.* (Cass. Roma, 24 febbraio-26 aprile 1919, c. *Spataro*).

Il principio della invariabilità dell'assegno per supplemento di congrua non può invocarsi, allorchè si tratti di invocare errori di fatto e di conteggio ovvero sia venuta meno, per causa permanente, la base di fatto della liquidazione eseguita d'ufficio. Conseguentemente deve ammettersi la domanda di reintegra del supplemento di congrua, quando qualche cespite venga a mancare per una causa permanente e continuativa sopravvenuta dopo la liquidazione, ma che riguardi e diminuisca la consistenza patrimoniale del beneficio parrocchiale. Niuna reintegrazione può aver luogo, se per cause accidentali, le quali non toccano l'entità patrimoniale del beneficio parrocchiale, viene a diminuire soltanto il valore del reddito, alla cui consistenza ebbe riguardo la legge nel determinare gli assegni di congrua. Il caro vita e l'aumento delle imposte, determinati da eccezionali circostanze della vita pubblica, non possono considerarsi quali cause permanenti di diminuzione del patrimonio parrocchiale, da giustificare l'aumento dell'assegno al coadiutore e il rimborso per il cresciuto onere tributario. (Cass. Roma, 28 aprile-15 maggio 1919, c. *Calabrese*).

La liquidazione del supplemento di congrua, divenuta definitiva può essere modificata solo per fatti nuovi e permanenti, che abbiano diminuito stabilmente l'entità patrimoniale del beneficio e non anche per circostanze transitorie, che ne diminuiscano il reddito (aumento di fitto per la canonica, rincaro dei viveri, ecc.). (Cass. Roma, 5 maggio-10 giugno 1920, c. *Parrilla*).

Il criterio per accertare il quantitativo della diminuzione e del corrispondente aumento del supplemento di congrua, non può essere diverso da quello adottato nella liquidazione divenuta definitiva. Le rendite tuttora disponibili di una chiesa ex-ricettizia e assegnate per spese diculto debbono essere conservate per l'intero loro ammontare allo scopo cui furono destinate. (Cass. Roma, 30 aprile 1923, c. *Bellarmino*).

Art. 28. Per ottenere l'aumento di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, per le spese di culto, il parroco dovrà presentare:

a) un attestato della *Giunta comunale* dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa;

b) una dichiarazione sottoscritta dal parroco stesso, e confermata dal subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati a ciò obbligati sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale.

L'amministrazione del Fondo per il culto, ricevuti i documenti sopraindicati ed eseguiti gli accertamenti che fossero necessarî, farà luogo alla concessione dell'aumento con la stessa decorrenza dell'assegno supplementare di congrua, salvo il caso della prescrizione di cui all'articolo 2144 del Codice civile.

Quando si tratti di parrocchie aventi meno di 200 abitanti, i titolari delle quali, a termini dell'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, possono essere esclusi

in tutto o in parte dal supplemento, l'aumento per le spese di culto sarà dato proporzionalmente alla congrua concessa.

Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile detto aumento sarà considerato come puro rimborso di spesa.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 13. Quando risulti provato che il parroco provvede, per lunga consuetudine, in tutto o in parte, con denaro proprio alle spese di culto inerenti al suo ufficio, malgrado l'esistenza di Fabbricerie, Cappelle, Confraternite o altre istituzioni congeneri, gli è dovuto l'assegno totale o parziale, secondo il caso, giusta l'articolo 2 del presente decreto, se gli enti suddetti non posseggono sufficiente rendita patrimoniale, esclusi i proventi eventuali ed incerti, oppure sia provato che la rendita deve essere erogata obbligatoriamente in funzioni speciali, e sempre quando non esistono altri enti morali o privati che siano obbligati a provvedere alle cennate spese.

L'art. 2 della legge 4 giugno 1899, che dispone l'aumento del 15 % sull'ammontare della congrua per le spese di culto non è applicabile alla parrocchie annesse a monasteri soppressi. (Cass. Roma, 25 giugno-17 luglio 1901, c. *Andreoli*).

Le Parrocchie, che già stavano a carico di enti religiosi soppressi, non sono soggette alle disposizioni della legge 4 giugno 1899 per quanto riguarda le spese di culto; ma hanno diritto di esigere che il Fondo culto vi provveda in corrispondenza all'importanza ed ai bisogni veri della chiesa parrocchiale e come già vi provvedeva l'ente soppresso. L'accettazione da parte del Parroco di una liquidazione di congrua e di spese di culto fatta in base alla legge 4 giugno 1899 non toglie alla Parrocchia il diritto di ripetere le dette spese in quella diversa misura che la legge le conceda. (Cass. Roma, 9 marzo 1905, c. *Gobbini*).

Le disposizioni della legge 4 giugno 1899 relative alle spese di culto delle Parrocchie non sono applicabili alle Parrocchie, che già stavano a carico di enti religiosi soppressi e per i quali deve ora provvedere nell'antica misura il Fondo culto. L'accettazione della congrua fatta dal parroco in base alla legge 4 giugno 1899 non implica accettazione della misura delle spese di culto.

In ogni caso tale accettazione non può vincolare la Parrocchia, nè lederne i diritti, per quanto riguarda le spese di culto. (*Cass. Roma*, 18 marzo 1905, c. *Piani*).

La legge 4 giugno 1899 (per le spese di culto) non è applicabile alle parrocchie ex conventuali. (Cass. Roma, 6 maggio 1905, c. *Catulli*).

Essendo obbligo del Fondo culto di provvedere alle spese di ufficiatura delle Parrocchie già annesse ai soppressi Conventi, non è applicabile a tali Parrocchie il disposto dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, per cui, qualora non vi siano enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto e di servizio della chiesa e debba sopperirvi del proprio il parroco, sarà assegnato un aumento del 15 % sull'intero ammontare della congrua. (Cass. Roma, 10 giugno 1905, c. *Catena*).

Le spese per l'esercizio del culto e per l'ufficiatura delle parrocchie ex conventuali fanno carico per le leggi eversive al Fondo culto ed è inapplicabile l'art. 2 della legge 4 giugno 1899. (Cass. Roma, 2 marzo 1907, c. *Filipponi*).

Le spese di culto nelle Chiese di R. Patronato fanno carico al Fondo culto e non alla Corona. (Cass. Roma, 25 febbraio-6 marzo 1908, c. *Serra*).

Le spese di culto vanno considerate separatamente dalla congrua. Di conseguenza la decadenza dal diritto di chiedere il supplemento non si estende anche alle spese di culto. (Cass. Roma, 22 dicembre 1909, c. *Martinelli*).

Incombe al Fondo culto l'onere di provare, in opposizione alla domanda del Parroco, che altri avesse dovuto provvedere o avesse provveduto a dette spese. Le leggi del 1892 e del 1899 hanno abrogato le antiche disposizioni relative al quantitativo della congrua e delle spese di culto. (Le disposizioni ritenute abrogate sono quelle dei R.R. Dispacci napoletani 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772, i quali fissavano la congrua in ducati 100 = L. 425 e le spese di culti in ducati 30 = L. 127,50). Non può ritenersi obbligato alle spese di culto per la Parrocchia un ente (Capitolo) che non ha più esistenza giuridica (Cass. Roma, 12-19 gennaio 1910, c. *Ferretti*).

Se un ente locale corrisponde un assegno al parroco per determinate spese di culto, queste non vanno calcolate nel loro ammontare effettivo corrisposto dal corpo morale, perchè il Fondo Culto resti esonerato o tenuto soltanto alla differenza per raggiungere il 15 % sulla congrua in virtù dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, ma vanno invece calcolate proporzionalmente alla somma complessiva di lire 135. (Cass. Roma, 25 luglio-13 agosto 1919, c. *Malfatti*).

Il contributo alle spese di culto da parte di un ente locale, se non deriva da rapporti giuridici, che vincolano il corpo morale, non può dedursi dall'ammontare delle spese di culto, che il Fondo Culto è tenuto a corrispondere al Parroco in virtù dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899. (Cass. Roma, 8-20 agosto 1910, c. *Michelotti*).

La limitazione delle spese di culto al 15 % della congrua dovuta ai Parroci è applicabile anche alle Parrocchie ex ricettizie. (Cass. Roma, 19 gennaio-24 febbraio 1912, c. *Chiacchio*).

Le spese di culto vanno considerate separatamente dal supplemento di congrua e quindi la decadenza dal diritto al supplemento di congrue non si estende anche alle spese di culto. (Cass. Roma, 24 febbraio-8 marzo 1913, c. *Caffarata*).

L'art. 7 del Concordato del 1818 è ancora in vigore in Sicilia e perciò sono tuttora a carico dei Comuni siciliani le spese pel mantenimento della chiesa parrocchiale. Per il detto art. 7 del Concordato il carico dei Comuni riguarda tutte le spese necessarie per l'esercizio del culto e delle sacre funzioni e non soltanto quelle relative alla conservazione dell'edificio della chiesa. (Cass. Roma, 27 febbraio-15 aprile 1914, c. *Blandini*).

Non può il Fondo Culto negare al Parroco il rimborso delle spese di culto, quando non vi siano corpi od enti all'uopo obbligati, per la sola presunzione che esse siano state fatte con elemosine ed elargizioni dei fedeli. (Cass. Roma, 4-21 marzo 914, c. *Vulcano*).

Dovendosi per la legge del 1899 corrispondere quando ne sia il caso, il rimborso delle spese di culto, nella somma corrispondente al 15 % sull'intero ammontare della congrua stabilita nella somma fissa di lire 900, tanto vale comprendere in tale misura detta spesa nel passivo della liquidazione dell'assegno supplementare di congrua, quanto corrisponderle nella stessa misura con assegno a parte. Non viola la legge, non difetta di motivazione, nè cade in contradizione la sentenza, che, assodando l'esistenza di una fabbri-

ceria con limitatissima rendita, esclude, che essa possa provvedere a spese di culto e queste pone tutte a carico del Fondo Culto nella liquidazione dell'assegno supplementare di congrua al Parroco. (Cass. Roma, 18 maggio-22 giugno 1915, c. *Calvori*).

L'assegno speciale per rimborso delle spese di culto ha una destinazione ben determinata, senza alcuno scopo rimunerativo per il Parroco, il quale non può devolverlo ad uso suo personale e deve invece amministrarlo soltanto nell'interesse del servizio occorrente alla chiesa, cui è preposto: quindi è impignorabile per debiti del Parroco. (Cass. Roma, 12-23 luglio 1921, c. *Romeo e Asprea*).

Se una Parrocchia gode di talun legato per spese di culto destinate a un determinato fine specifico, la somma percepita per questo titolo non può essere portata in deduzione delle spese generali di culto incombenti alla Parrocchia. (Cass. Roma, 24 maggio 1922, c. *Lamanna*).

Art. 29. Eseguita la liquidazione d'ufficio, e in base alla medesima, sarà provveduto alla iscrizione, nel ruolo delle spese fisse, della partita al nome del parroco per il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sarà divenuta definitiva.

Il pagamento sarà fatto a rate semestrali posticipate, scadibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

I supplementi di congrua, corrisposti dal Fondo Culto, non hanno carattere di prestazione alimentare e perciò sono sequestrabili e soggetti a compensazione. (Cass. Roma, 3 marzo-18 aprile 1914, c. *Petrillo*).

I supplementi di congrua, in quanto integrano la prestazione di questa e ne hanno quindi la stessa natura, rientrano nella categoria degli assegni alimentari; laonde non possono, per l'art. 592 cod. proc. civ., essere pignorati. (Cass. Roma, 12-23 luglio 1921, c. *Romeo e Asprea*) (1).

Art. 30. Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, il parroco dovrà far pervenire alla delegazione del tesoro della provincia il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio.

Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, sarà rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla curia diocesana sul modulo fornito dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

Il detto certificato dovrà essere munito di marca da bollo da centesimi 50 quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno.

Con autorizzazione del ministro guardasigilli il pagamento potrà essere fatto anche senza il certificato della curia.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 14. Nel caso in cui agli effetti del supplemento di congrua, siasi tenuto conto nella liquidazione della spesa che il parroco sostiene per il coadiutore, è necessario che dal certificato vescovile da prodursi alla Delegazione del Tesoro per il pagamento dell'anzidetto assegno supplementare di congrua risulti pure che il coadiutore continua ad esistere a spese del parroco (*Norma innovativa*).

(1) Questo secondo principio è prevalso nella pratica amministrativa.

Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. — Art. 31. Venendo a morte l'assegnatario o cessando egli dall'ufficio di parroco, si sospenderà il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, nonchè dell'aumento di cui all'art. , salva, rispetto all'assegnatario od ai suoi eredi e per il tempo decorso dopo l'ultimo pagamento, l'applicazione dell'art. 481 del codice civile.

L'assegno sarà poi riattivato, nella stessa misura, unitamente al citato compenso, subito dopo la concessione del regio *exequatur* o del *placet* e con decorrenza dalla data dell'*exequatur* o *placet*.

Non sono ammissibili equipollenti o presunzioni per provare l'esistenza del riconoscimento civile (*R. Exequatur* o *Placet*) dell'atto dell'autorità ecclesiastica di nomina a un beneficio; ma occorre assolutamente l'originale o la copia o il certificato autentico dell'atto di riconoscimento da parte del Sovrano o del suo delegato. (Cass. Roma, 11 maggio-7 giugno 1915, c. *Cristini*).

Anche quando la liquidazione del supplemento di congrua al precedente titolare di una Parrocchia sia avvenuta con sentenza passata in giudicato, il diritto del nuovo parroco al pagamento dell'assegno nella misura già corrisposta al precedente dipende dal provvedimento amministrativo della *riattivazione* dell'assegno; la cui mancanza non lo autorizza a procedere ad esecuzione forzata in base alla sentenza pronunciata nei rapporti del suo predecessore. (Cass. Roma, 4-28 dicembre 1906, c. *De Stefano*).

La congrua parrocchiale, essendo concessa a titolo alimentare, costituisce un *diritto personalissimo,* dell'investito, intrasmissibile ai suoi eredi. Costoro perciò non possono domandare al Fondo Culto il pagamento di annualità di congrua *non corrisposte* al loro autore. (Cass. Roma, 6 maggio-20 giugno 1918, c. *Notargiacomo*).

Il diritto del Parroco al supplemento di congrua ha carattere alimentare e non può essere oggetto di *rinuncia, cessione* o *trasmissione,* anche *per atti di ultima volontà.* Ma spetta agli eredi del parroco il diritto di percepire le annualità di congrua *maturate e non riscosse,* limitatamente alla misura per la quale ebbe luogo in di lui favore la *liquidazione amministrativa,* esclusa ogni maggior somma, che il parroco avrebbe potuto conseguire, ma di cui non domandò il pagamento *in via giudiziaria.* (Cass. Roma, 8 luglio 1920, c. *Micciulli*).

I supplementi di congrua rientrano nella categoria degli assegni alimentari; laonde non sono trasmissibili agli eredi, neanche per atto di ultima volontà. (Cass. Roma, 12-13 luglio 1921, c. *Romeo e Asprea*).

Art. 32. Agli effetti dell'articolo precedente avvenendo la vacanza del beneficio parrocchiale, il sindaco, il pretore, il ricevitore del registro ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia alla direzione generale del Fondo per il Culto.

Parimenti i procuratori generali presso le corti d'appello dovranno dare partecipazione alla detta direzione generale di ogni concessione del regio *exequatur* o del regio *placet*.

Art. 33. Nel caso che il beneficio parrocchiale venga sottoposto a sequestro per misura di repressione, sarà sospeso, fino a che durerà il sequestro medesimo, il pagamento dell'assegno supplementare di congrua.

Le rate semestrali scadute durante l'anzidetto periodo saranno pagate o al

subeconomato dei beneficj vacanti o al sacerdote che avrà temporaneamente esercitate le funzioni parrocchiali, secondo che disporrà il ministro guardasigilli.

Art. 34. Durante la vacanza dei beneficî parrocchiali non saranno pagati, nè agli economi spirituali, nè ai subeconomi dei beneficî vacanti i supplementi di congrua.

Sarà invece corrisposta all'economo spirituale per le spese di culto e di servizio della chiesa una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al parroco ai termini del secondo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, ma limitatamente alla durata del servizio prestato. Il pagamento sarà fatto a rate trimestrali posticipate con mandato diretto a favore dell'economo spirituale ed in base a certificato che l'Economato Generale dei Beneficî vacanti dovrà trasmettere alla Direzione Generale del Fondo per il Culto per comprovare l'adempimento delle funzioni parrocchiali da parte dell'economo spirituale.

Rimangono inoltre in vigore gli accordi stabiliti tra gli Economati generali dei Beneficî vacanti e l'Amministrazione del Fondo per il culto rispetto agli antichi assegni erariali ed ai supplementi concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Legge 30 dicembre 1900, n. 454. — Art. 4. Durante la vacanza delle Parrocchie, provviste di antichi assegni erariali o di indennità di decime a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto, saranno detti assegni corrisposti direttamente agli Economi spirituali civilmente riconosciuti, ma non oltre la somma di lire 360 annue. Il di più sarà pagato all'Economato dei benefici vacanti.

Quando l'ammontare di detti assegni fosse inferiore alle lire 360 annue, la differenza, fino a raggiungere detta somma dovuta all'Economo spirituale, sarà a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto, semprechè il reddito complessivo del beneficio parrocchiale non ecceda le annue lire 900 nette, fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Quando la Parrocchia non fosse provveduta di siffatti assegni, ma il precedente titolare godesse assegno supplementare di congrua, all'Economo spirituale sarà corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il culto un assegno in ragione di annue lire 360.

Oltre quanto è sopra disposto, in tutti i casi, agli Economi spirituali sarà pagata la somma, che sarebbe dovuta al parroco per spese di culto, a termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Queste disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1901.

Gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa.

Per il disposto dell'art. 34 del regolamento 25 agosto 1899 gli Economi spirituali hanno diritto all'assegno per spese di culto; ma l'Amministrazione del Fondo Culto è tenuta a corrisponderlo soltanto dal 1° gennaio 1901 a termini dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, essendo a carico dell'Economato generale dei Benefici vacanti l'onere corrispondente al periodo anteriore a detta epoca. (Cass. Roma, 27 febbraio-5 marzo 1912, c. *Conte*).

Prima della legge 30 dicembre 1900 gli Economi spirituali possono ripetere le spese di culto dagli Economati dei benefici vacanti e non dal Fondo Culto. (Cass. Roma, 25 marzo-6 aprile 1918, c. *Giuliani*).

Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764. — Art. 1. A datare dal 1° luglio 1919 sarà elevato fino a lire 500 annue l'assegno, che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto, nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, agli Economi spirituali civilmente riconosciuti, durante la vacanza delle

Parrocchie, aventi un reddito beneficiario non eccedente le annue lire 900 nette fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 2. Agli effetti della concessione, di cui all'articolo precedente, sarà computato fino alla concorrenza di 500 lire, e con le modalità stabilite nell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, l'importo dei preesistenti assegni già erariali e di quelli per indennità di decime, che fossero a carico del bilancio del Fondo per il culto.

Art. 3. Nel caso, in cui agli Economi spirituali contemplati dall'art. 1 di questo decreto, sia dovuto anche un assegno per le spese di culto, ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del 4° comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, sarà tenuto conto degli aumenti concessi ai parroci per tale titolo dal 2° comma dell'art. 1 dei decreti-legge 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156.

Art. 4. La esenzione da qualsiasi imposta e tassa, accordata dall'ultimo capoverso della legge 30 dicembre 1900, n. 454, si estende all'aumento disposto dal presente decreto.

Decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. — Art. 2. Sarà elevato da lire 500 a lire 1000 l'onorario annuo che l'Amministrazione del Fondo culto corrisponde nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, e Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, aventi un reddito beneficiario inferiore alle lire 900 fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. — CAP. I. *Economi spirituali di parrocchie vacanti.* - Art. 1. L'onorario che, alla pubblicazione del presente decreto, viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti, durante la vacanza delle parrocchie aventi un reddito beneficiario netto inferiore alle annue lire 900 fissate nella legge 4 giugno 1899, n. 191, sarà aumentato d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto fino al limite di 1000 lire stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, con decorrenza dalla data del Regio *placet* e non più indietro del 1° luglio 1920 quando la data fosse anteriore.

Art. 2. Dagli economi spirituali che, erano bensì in carica al 1° luglio 1920, ma cessarono dall'ufficio innanzi alla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere richiesto l'aumento per il tempo delle loro funzioni alla Direzione generale del Fondo per il culto con apposita domanda in carta bollata.

Egualmente è fatto obbligo di domanda in carta bollata agli economi spirituali, che saranno nominati dopo la pubblicazione del presente decreto, alla quale domanda dovranno essere allegati in carta semplice:

a) bolla di nomina e Regio *placet* in originale o copia autentica;

b) dichiarazione del distrettuale subeconomo dei benefici vacanti, da cui risultino, a seconda del caso, la data e la causa della vacanza della parrocchia, cioè se per rinunzia, trasferimento, promozione o decesso del titolare, oppure la data della cessazione dall'ufficio dell'economo predecessore di colui che presenta la domanda, e la data precisa in cui questi ha assunto la reggenza della parrocchia.

(Cfr. art. 117, D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

Art. 3. Agli effetti, tanto dell'aumento degli onorari già concessi, quanto nei riguardi delle nuove concessioni, sarà computato, fino alla concorrenza delle 1000 lire, e con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, l'importo dei preesistenti assegni erariali e di quelli per indennità di decime, che siano a carico del bilancio del Fondo per il culto.

Art. 4. Nel caso in cui agli economi spirituali indicati nei precedenti articoli, sia dovuto anche un assegno per le spese di culto ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, dell'art. 34 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e del 4° comma

dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, sarà tenuto conto degli aumenti concessi ai parroci, per tale titolo, dei decreti-lege 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, nonchè dal Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

L'assegno sarà corrisposto dal giorno della effettiva assunzione della reggenza della parrocchia.

Art. 5. Nei riguardi degli economi spirituali, indicati nell'articolo primo rimane ferma, anche per l'aumento di assegni concesso dal decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, la esenzione da qualsiasi imposta e tassa accordata dall'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454.

Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. — Art. 35. Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036, non compete il supplemento di congrua, salvo il caso di assoluta necessità riconosciuta dal Governo.

Art. 36. Quando una chiesa parrocchiale sia retta, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari, non si fa luogo che alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua.

Si eccettua però il caso in cui nell'unica chiesa esistano contemporaneamente due o più benefici parrocchiali autonomi, con dotazione separata e distinta e con giurisdizione propria.

Se più Parrocchie per l'esercizio della cura delle anime siano riunite insieme ed affidate ad un solo Capitolo cattedrale, mantenendo però ciascuna personalità distinta e giurisdizione separata, non è dovuta una sola congrua parrocchiale, ma tante quante sono le singole Parrocchie. (Cass. Roma, 4 aprile 1903, c. Cap. Catt. di Pennabilli).

Il Fondo Culto è tenuto a sopperire al supplemento di congrua, e alle spese di culto pei soli Parroci legalmente investiti di tal qualità ed esercenti giurisdizione piena ed autonoma, non già pei coadiutori destinati a compiere nelle stesse chiese o in altre chiese del Comune le funzioni del sacro ministero, sotto la gerarchica dipendenza del Parroco. (Cass. Roma, 24 febbraio 1912, c. *Gismondi*).

Essendosi l'unica Parrocchia originaria divisa in quattro, con uguale quota di beni per ciascuna Parrocchia, se il parroco di una di dette Parrocchie si fa a chiedere un maggior assegno di congrua, deducendo di possedere una parte minore di rendita, non può il Fondo Culto arrestare il giudizio di liquidazione con la chiamata in causa degli altri tre parroci. (Cass. Roma, 7 agosto-13 ottobre 1914, c. *Menichini*).

Art. 37. I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno obbligo di prestarsi colla maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandati agli effetti dell'applicazione del presente regolamento.

I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

Un'attestazione dell'Autorità ecclesiastica, nell'orbita delle sue attribuzioni, può essere prodotta in giudizio come mezzo di prova, ma il magistrato

non è tenuto a conformare ad essa il proprio giudizio. (Cass. Roma, 3 dicembre 1906, c. *Pimpinelli*).

La Corte d'appello se non accetta in tutto il certificato della Curia deve dimostrare quali spese ritiene superflue, quali esagerate. (Cass. Roma, 21 febbraio-6 marzo 1908, c. *Cirilli*).

Al presente stato della legislazione ecclesiastica le attestazioni vescovili possono valere in giudizio come mezzo di prova, essendo il Vescovo un'autorità ecclesiastica riconosciuta dallo Stato. (Cass. Roma, 8-19 febbraio 1909, c. *Giacopelli*).

Il certificato della Curia è un attestato attendibilissimo per il giudice di merito, essendo emanato da un'autorità riconosciuta dallo Stato. (Cass. Roma, 5-16 aprile 1909, c. *Jadanza*).

Il certificato della Curia, se non impugnato specificamente, è attendibilissimo, per la determinazione delle spese di culto per la legge del 1892. (Cass. Roma, 6 aprile 1909, c. *Sbialteri*).

I certificati della Curia, in materia di loro competenza, sono atti attendibilissimi pel giudice di merito, come risulta in modo generico dall'art. 17 della legge sulle guarentigie e in modo specifico dagli art. 30 e 37 del regolamento 25 agosto 1899. (Cass. Roma, 31 gennaio-14 febbraio 1910, c. *Magnanelli*).

I certificati vescovili in materia di spese di culto per le chiese ricettizie sono atti attendibilissimi pel giudice di merito. (Cass. Roma, 1° marzo 1910, c. *Bozzone*).

È incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito sull'efficacia delle prove.

Per un principio, che oggi costituisce un vero *jus receptum,* l'autorità ecclesiastica ha potestà di certificare, con piena efficacia probatoria, quanto dai *propri* archivi risulta. (Cass. Roma, 7 dicembre 1910, c. *Campi*).

È incensurabile il convincimento del magistrato di merito in ordine alle spese di culto, desunto da certificato della Curia Vescovile.

La Curia vescovile, del tutto distinta dalla Parrocchia, ha pel vigente diritto ecclesiastico facoltà di rilasciare certificati, ai quali non può non attribuirsi forza probante. (Cass. Roma, 12-31 dicembre 1910, c. *Cocumelli*).

In materia di celebrazione di funzioni religiose ed oneri di messe il certificato vescovile fa legalmente prova in giudizio. (Cass. Roma, 4 aprile 1911, c. *Rubolotta*).

I certificati dell'Autorità superiore ecclesiastica, in materia di sua speciale competenza, sono, in genere, attendibili, salvo all'autorità giudiziaria di vagliarli nei vari casi secondo ragione. (Cass. Roma, 29 aprile-12 novembre 1912, c. *Fusco*).

La prova dell'esistenza degli oneri religiosi deducibili nella liquidazione del supplemento di congrua... può anche fornirsi con equipollenti, fra i quali le attestazioni della Curia vescovile e delle altre autorità ecclesiastiche competenti, sulla originaria costituzione e successiva ricognizione dell'onere desunte da atti o registri interni delle medesime autorità; ma non si potrebbe mai attribuire valore di equipollenti ad attestazioni, che non solo non accennino ad atti di ricognizione, ma affermino di nulla conoscersi circa l'o-

rigine e la consistenza canonica dei legati. (Cass. Roma, 24 gennaio-8 febbraio 1913, c. *Petroselli*).

Le Curie vescovili possono validamente attestare soltanto quei fatti, che rientrano nella sfera della loro giurisdizione ecclesiastica e pei quali la legge civile non ha predisposto speciali sistemi di prove o di documentazione. Perciò non hanno valore probatorio le attestazioni delle Curie vescovili, riguardanti le spese di culto e il loro ammontare, la dispensa dei partecipanti di una Chiesa ex ricettizia dall'obbligo di coadiuvare il Parroco, l'età dell'unico superstite della Ricettizia stessa. (Cass. Roma, 1-23 dicembre 1913, c. *Fantauzzi*).

La Curia vescovile è persona giuridica distinta dalla Parrocchia ed ha potestà di certificare quando risulti dagli atti conservati ne' suoi archivi e nella cancelleria. Perciò non può negarsi efficacia probatoria ad un certificato della Curia vescovile riguardante le spese di culto di una Parrocchia, salvo l'apprezzamento insindacabile su di esso del giudice di merito. (Cass. Roma, 16 gennaio-27 agosto 1914, c. *Mauri*).

Il carattere di *coadiutoria parrocchiale* può derivare tanto dalla volontà del testatore quanto dalla successiva destinazione datale dall'autorità ecclesiastica. Perciò gli attestati dell'Ordinario diocesano intorno alla preesistenza della coadiutoria al tempo della pubblicazione delle leggi eversive hanno valore probatorio, pervenendo da quell'Autorità, che aveva il potere di creare la coadiutoria. Il magistrato non può non tener conto dei certificati delle Curie vescovili, quando, per l'obbietto, cui si riferiscono, rientrano nella sfera delle attribuzioni delle stesse Curie. (Cass. Roma, 7 dicembre 1914-19 gennaio 1915, c. *Russo*).

Gli attestati delle Curie vescovili acquistano efficacia giuridica ed hanno forza probante, sempre che non eccedano i limiti delle proprie attribuzioni e siano inerenti all'ufficio. L'attestare l'esistenza di un pio legato, gravante un beneficio conservato, non rientra nelle attribuzioni della Curia vescovile. Perciò non ha valore di prova un certificato della Curia vescovile, che si limiti vagamente ad attestare l'esistenza dell'onere delle messe, senza un richiamo od un titolo o documento del suo archivio, alla data o agli altri estremi, che valgono ad identificare il documento stesso o a indicarne il contenuto. (Cass. Roma, 19 maggio-2 giugno 1915, c. *Raspanti*).

I certificati delle Curie vescovili possono fare prova in ordine alle spese di culto, rimanendo però al prudente criterio del giudice di merito di apprezzare la maggiore o minore loro efficacia probante. (Cass. Roma, 30 novembre-18 dicembre 1915, c. *Jorio*).

La Curia vescovile può validamente attestare fatti, che rientrino nella sfera della sua giurisdizione e per i quali la legge civile non ha predisposto speciali sistemi di prove o di documentazione. Perciò, se deve prestarsi fede a quanto il Vescovo attesti in materia puramente spirituale (come nei casi di dispensa dall'obbligo di celebrare le messe in suffragio di determinate persone), non costituisce prova ciò che egli affermi, quando trattasi di rapporti giuridici, aventi forza e contenuto, patrimoniale civile. In questo caso il parroco non è dispensato dall'obbligo di provare il proprio assunto con i mezzi ordinari della legge civile... Non hanno valore di prova dell'onere co-

stituito sulle rendite beneficiarie i conti consuntivi, redatti dal solo parroco e che servirono di base al certificato vescovile. (Cass. Roma, 26 gennaio-12 luglio 1916, c. *Ferraioli*).

Non si può tener conto dei certificati della Curia circa l'importo dei proventi di stola, ma si deve stare all'accertamento dell'Agenzia delle imposte. (Cass. Roma, S. E., 14-30 giugno 1916, c. *Pagliuca*).

I certificati emessi dalle Curie vescovili fanno prova in materia di culto nei limiti delle proprie attribuzioni ecclesiastiche, ma non valgono a provare rapporti di diritto privato. Essi quindi non possono far prova di oneri di messe legalmente costituiti, la cui sussistenza deve essere provata mercè la presentazione dei necessari documenti. (Cass. Roma, 22-28 ottobre 1916, c. *Preve*).

I certificati della Curia vescovile possono far prova solo dei fatti che rientrano nella sfera della giurisdizione ecclesiastica, ma non anche di rapporti giuridici aventi forma e contenuto patrimoniale civile. (Cass. Roma, 10 novembre 1916, c. *Martino*).

Le attestazioni delle Curie vescovili hanno piena efficacia probatoria per i fatti, che rientrano nella sfera della giurisdizione ecclesiastica del Vescovo e pei quali dalla legge civile non sia stabilito alcun mezzo speciale di prova; ma non nei rapporti di ordine civile, nel qual caso la prova deve essere fatta secondo il sistema probatorio civile. Rientra nei rapporti di ordine civile l'accertamento delle spese di culto erogate dal parroco durante il periodo della sua gestione. (Cass. Roma, 13 novembre-2 dicembre 1916, c. *Martino*).

I certificati dell'Autorità ecclesiastica (Curia vescovile) non fanno prova della necessità delle spese di culto richieste per una Parrocchia, e che si affermano anticipate dal parroco, all'effetto di obbligare il Fondo Culto al relativo rimborso. (Cass. Roma, 16 aprile-12 maggio 1917, c. *Mariconda*).

Un certificato della Curia vescovile, che attesta non esistere enti obbligati o rendite destinate a sopperire alle spese di culto di una Parrocchia e perciò sussistere il credito del parroco per il rimborso delle medesime verso il Fondo Culto, non fa prova della realtà della erogazione delle spese stesse, nè della misura vera in cui siano state fatte, nè della necessità delle medesime in quella misura in cui diconsi fatte; perciò non può servire a fondamento legale della domanda di rimborso. (Cass. Roma, 15 novembre 1917, c. *Martino*).

I certificati della Curia vescovile non sono giuridicamente idonei a far prova nei rapporti patrimoniali concernenti una Parrocchia e in particolare a dimostrare la somma effettivamente erogata in proprio dal Parroco per spese di culto o a stabilire che per la celebrazione di una seconda messa festiva non esiste alcun ente o fondo destinato a sostenerne le spese. (Cass. Roma, 24 novembre 1917, c. *Siano*).

I certificati delle Curie vescovili hanno forza probante pei fatti che rientrano nella sfera della giurisdizione ecclesiastica del Vescovo e non per quelli diretti a stabilire l'ammontare delle spese di culto. (Cass. Roma, 4-31 dicembre 1917, c. *Colella*).

Ha confermato l'invalidità dei certificati della Curia vescovile. (Cass. Roma, 20 gennaio-6 febbraio 1919, c. *Floridi*).

I certificati delle Curie vescovili fanno prova in materia di culto nei limiti delle proprie attribuzioni ecclesiastiche, ma non valgono a provare rapporti di diritto privato. Essi quindi non possono far prova di oneri costituiti sulle rendite beneficiarie di una Parrocchia. (Cass. Roma, 4-18 gennaio 1921, c. *Schioppa*).

I certificati delle Curie vescovili fanno prova in materia di culto nei limiti delle proprie attribuzioni ecclesiastiche. (Cass. Roma, 24 marzo 1924, c. *Fusco*).

L'indagine dell'esistenza delle spese di culto va regolata secondo le norme dell'ordinamento comune delle prove, nè valgono a sorreggere l'azione del parroco i certificati rilasciati dall'Autorità ecclesiastica, i quali fanno fede soltanto in materia spirituale. (Cass. Roma, S. U., 30 marzo 1922, c. *Siano*).

Le attestazioni della Curia vescovile hanno valore giuridico nelle sfere puramente spirituali, ma non possono in veruna guisa comprovare rapporti di diritto privato, rispetto ai quali deve farsi una indagine di natura patrimoniale, nel qual caso il certificato dell'Autorità ecclesiastica costituisce una testimonianza non raccolta nelle forme della legge civile, e non può valere nemmeno come elemento parziale di prova. (Cass. Roma, 11 gennaio 1923, c. *Martino*).

Art. 38. Le norme del presente regolamento sono applicabili anche ai supplementi di congrua dovuti in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Art. 39. La liquidazione degli assegni supplementari di congrua, definitivamente stabilite sotto l'impero della legge 30 giugno 1892, n. 317, conserveranno i propri effetti per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Per le liquidazioni rimaste in corso sarà seguito il procedimento prescritto dal presente regolamento.

GIURISPRUDENZA

Contraria	Favorevole.
Cass. Roma, 7-24 marzo 1908, c. *Traglia.*	
Cass. Roma, 1-15 maggio 1908, c. *Bova.*	
	Cass. Roma, 21 settembre - 5 ottobre 1908, c. *Palazzetti.*
Cass. Roma, 4-14 novembre 1908, c. *Campanini.*	
Cass. Roma, 16-18 novembre 1908, c. *Vignaroli.*	Cass. Roma, 17 novembre - 1° dicembre 1908, c. *Tomasini.*
Cass. Roma, 12 dicembre 1908, c. *Monti.*	
Cass. Roma, 7-19 gennaio 1909, c. *Castaldi.*	
Cass. Roma, 9-25 febbraio 1909, c. *Giovannini.*	

CONTRARIA.

Cass. Roma, 20 aprile 1909, c. *Chiorri.*

Cass. Roma, 29 marzo-20 aprile 1909, c. *Scarabattoli.*

Cass. Roma, 2-16 aprile 1909, c. *Pimpinelli.*

Cass. Roma, 14-27 aprile 1907, c. *Nanni.*

Cass. Roma, 20 aprile 1909, c. .....

Cass. Roma, 1° maggio 1909, c. *Bisogno.*

Cass. Roma, 17-26 maggio 1909, c. *Jadanza.*

Cass. Roma, 21 maggio-7 giugno 1909, c. *Giachini.*

Cass. Roma, 28 maggio-22 giugno 1909, c. *Vignini.*

Cass. Roma, 2-9 agosto 1909, c. *Fravolini.*

Cass. Roma, 9 agosto-6 settembre 1909, c. *Selvaggi.*

Cass. Roma, 22 novembre-6 dicembre 1909, c. *Coppa.*

Cass. Roma, 6 dicembre 1909, c. *De Bonis.*

Cass. Roma, 13-18 dicembre 1909, c. *Delli Carri.*

Cass. Roma, 14-18 dicembre 1909, c. *Clementi.*

Cass. Roma, 15-20 dicembre 1909, c. *Manciati.*

FAVOREVOLE.

Cass. Roma, 16 febbraio-10 marzo 1909, c. *Fasano.*

Cass. Roma, 27 febbraio-6 marzo 1909, c. *Fabbrucci* (per le spese di culto).

Cass. Roma, 27 febbraio-14 aprile 1909, c. *Porrosini.*

Cass. Roma, 27 marzo-5 aprile 1909, c. *Tanzi.*

Cass. Roma, 6 novembre-13 dicembre 1909, c. *Ubaldi.*

Cass. Roma, 18 novembre 1909, c. *Di Donfrancesco.*

Cass. Roma, 14-25 luglio 1910, c. *Bonucelli.*

CONTRARIA.

Cass. Roma, 17 dicembre 1913-23 aprile 1914, c. *Jacovino.*

Cass. Roma, 26 gennaio-3 agosto 1914, c. *Vannocchi.*

Cass. Roma, 20-31 marzo 1914, c. *D'Amodio, Pilleri* e *Varano.*

Cass. Roma, 18 maggio-2 giugno 1914, c. *D'Agostino.*

FAVOREVOLE.

Cass. Roma, 6-22 dicembre 1913, c. *Armenti.*

FINE (*).

(*) Il Regio Decreto 2 luglio 1922, n. 910, (cfr. *Mon. Eccl.*, XXXIV, p. 245) e il Regio Decreto-Legge 28 febbraio 1924, n. 254 (*Mon. Eccl.*, XXXVI, p. 149) non hanno ancora dato luogo a massime di giurisprudenza. — Cfr. per completare la materia, il Regio Decreto-Legge 31 marzo 1925, n. 364, sopra citato, p. 107.

ERRATA CORRIGE:

Pag. 93, lin. 5 a calce: *all'* legg. *dall'*

Pag. 95, dopo la lin. 9, in fine dell'art. 4, aggiungere: Per le parrocchie vacanti sarà tenuto conto delle variazioni avvenute fino alla data del *R. Placet* o *Exequatur.*

Pag. 95, lin. 9, a calce. Andare a capo dopo *Truda*); nella lin. seguente invece di *d*ella valutazione, leggasi *n*ella valutazione; e nella successiva, invece di *domanda* leggasi *denuncia.*

Pag. 111, lin 24, invece di *perchè* leggasi *purchè.*

Pag. 190, lin. 14, a calce leggasi: tenuto *che* alla celebrazione.

A pag. 154 in fine e a pag. 155 in principio si ricostruisca il testo così: la mancanza di reclamo avverso la liquidazione operata d'ufficio dal Fondo Culto in virtù della legge 4 giugno 1899 rende improponibile l'azione giudiziaria a norma dell'art. 2 dell'indicata legge (Cass. Roma, 18 ottobre-13 novembre 1909, c. *Pironti*).

Il reclamo avverso una liquidazione operata d'ufficio in virtù della legge del 1899 solo per alcune partite, rende improponibile l'azione giudiziaria per le altre non comprese nel detto reclamo per le quali osta sempre l'accettazione per l'art. 2 della indicata legge. (Cass. Roma, 25 ottobre-6 novembre 1909, c. *Di Dario*).

Le spese di culto vanno considerate separatamente dal supplemento di congrua. Di conseguenza la decadenza dal diritto di chiedere il supplemento di congrua non si estende alle spese di culto. (Cass. Roma, 22 dicembre 1909, c. *Martinelli*).

In mancanza del reclamo di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899, è irrevocabile la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua. (Cass. Roma, 12 febbraio-12 aprile 1910, c. *Ubaldi*).

S'intende accettata per presunzione di legge la liquidazione del supplemento di congrua in virtù della legge 4 giugno 1899, notificata e non impugnata ecc., come a pag. 155, lin. 4.

A pag. 156, lin. 20, a calce invece di *ammissibile* si legga: *inammissibile.*

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27